

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT GALLARATE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 350
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 31/01/2021 REGISTRATO IL 15/02/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PAC 3000350

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 02503290187 ASSIAZIONE CASCINA DELLA CARIT
ID. TELEMATICO: TM621L000350000WE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 02503290187

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE EENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 31 gennaio 2021, alle ore 15,30 in Zelo Buon Persico (LO), Via Adda Frazione Bisnate 1, a seguito di formale convocazione dei soci dell'*associazione di volontariato Associazione Cascina della Carità* sono presenti i signori:

- ✓ Bramati Giorgio, Presidente dell'Associazione,
- ✓ e gli altri membri del Consiglio direttivo: Besana Massimiliano e Romagnoli Chiara.

Sono quindi complessivamente presenti 13 soci su un totale di 13 soci iscritti ed aventi diritto al voto come da foglio presente allegato alla presente.

Il *Presidente*, prendendo atto delle presenze, dichiara l'*Assemblea* validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 con variazione della sede legale

L'*Assemblea* nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il Signora Romagnoli Chiara.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il *Presidente* da avvio all'*Assemblea* illustrando come l'*Associazione* abbia la necessità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto.

L'*Associazione* è una *Organizzazione di volontariato* iscritta con provvedimento n. 14286 del 16/11/2017 al n. 3179 del relativo registro tenuto dalla Regione Lombardia, sezione regionale.

Con le variazioni dello statuto proposto l'*Associazione* continuerà ad essere qualificata, senza soluzione di continuità, come "*Organizzazione di volontariato*" ai

sensi degli articoli dal 32 al 34 del D.lgs. n. 117/2017, e alle altre norme inderogabili previste dal medesimo decreto in materia di *Enti del Terzo Settore*, al fine di rendere perfezionabile, ai sensi dell'art. 54 del medesimo decreto, l'iscrizione dell'*Associazione* stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nell'apposita sezione.

Si da atto che la base associativa dell'*Associazione* è formata da un numero superiore a sette associati che svolgono attività di volontariato.

Le modifiche allo statuto sono state effettuate sulla base della prassi in materia di Enti del Terzo Settore emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018.

Il Presidente informa l'Assemblea della necessità di provvedere alla variazione della sede legale, da quella attuale di Cassano d'Adda (MI) Via Don Castellazzi 22/d, a quella di Zelo Buon Persico (LO), Via Adda Frazione Bisnate 1.

L'*Assemblea* discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal *Presidente*. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano oltre a norme inderogabili e norme derogabili anche a norme facoltative contenute nel D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'*Associazione* continuerà a qualificarsi come *Organizzazione di volontariato* ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'*Associazione* di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di volontariato.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama l'*Assemblea* a

deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale disponendone l'entrata in vigore ed efficacia dal momento di iscrizione nel Registro delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'*Associazione*,
- dalla data di iscrizione dell'*Associazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'*Associazione* potrà qualificarsi anche come *Ente del Terzo Settore* con utilizzo, oltre all'acronimo ODV che ne qualifica la tipologia, anche dell'acronimo ETS,
- confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto,
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, antecedentemente, dal Registro delle organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'*Associazione* al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi.
- variare la sede legale da quella attuale di Cassano d'Adda (MI), Via Don Castellazzi 22/D, a quella di Zelo Buon Persico (LO), Via Adda Frazione Bisnate 1

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 17,00.

Il Presidente

Il Segretario

(Bramati Giorgio)

(Romagnoli Chiara)



	STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	
	“CASCINA DELLA CARITA’”	
	TITOLO I – Disposizione generali	
	ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)	
	A. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D. Lgs. n.	
	117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l’organizzazione di	
	volontariato “ASSOCIAZIONE CASCINA DELLA CARITA’ - ODV” ,	
	con sigla “CASCINA DELLA CARITA’ , con sede nel Comune di Zelo Buon	
	Persico (LO).	
	B. La denominazione sarà integrata con “ASSOCIAZIONE CASCINA DELLA	
	CARITA’ – ODV - ETS” a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.	
	C. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l’associazione	
	dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni al pubblico.	
	D. L’Associazione trae impulso dall’ambito delle idealità del movimento	
	solidaristico “OPERAZIONE MATO GROSSO” con il quale intende	
	mantenere i legami e la collaborazione pur qualificandosi come struttura	
	giuridica autonoma ed indipendente dall’entità citata.	
	E. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà,	
	trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della	
	compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.	
	F. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta	
	con delibera dell’Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 15	
	1	

	del presente statuto.	
	G. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, successivamente ratificata	
	dall'Assemblea Soci, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, senza	
	che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 3, nonché istituire sede e	
	sezioni staccate anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede legale deve	
	essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di	
	pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.	
	ART. 2 (Efficacia dello Statuto)	
	A. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	
	dell'organizzazione stessa.	
	ART. 3 (Modificazione dello Statuto)	
	A. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a condizione che	
	all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli Associati.	
	TITOLO II – Scopi, finalità e attività	
	ART. 4 (Scopi, finalità perseguite e obiettivi istituzionali)	
	A. L'organizzazione di volontariato “ASSOCIAZIONE CASCINA DELLA	
	CARITA' - ODV” , più avanti chiamata per brevità “Associazione”, non ha	
	finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o	
	principale di attività di interesse generale al successivo art. 5.	
	B. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento	
	2	

	solidaristico “OPERAZIONE MATO GROSSO” e ne condivide le finalità e lo	
	spirito pur qualificandosi come struttura giuridica autonoma ed indipendente	
	dall’entità citata.	
	C. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria,	
	ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l’Associazione è	
	apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.	
	D. L’Associazione può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia	
	pubblici che privati, che restino nell’ambito degli obiettivi e delle indicazioni	
	statutarie.	
	E. L’Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui al punto	
	precedente, si pone come obiettivi istituzionali:	
	i. la formazione nella gioventù di una coscienza di partecipazione e di	
	impegno sociale;	
	ii. la tutela e miglioramento della qualità della vita;	
	iii. la tutela e valorizzazione dell’ambiente con particolare attenzione a	
	tematiche educative collegate all’agricoltura e all’allevamento;	
	iv. la tutela e promozione di relazioni inter culturali;	
	v. la beneficenza;	
	vi. la formazione nella gioventù di una coscienza caritativa e di aiuto del	
	prossimo.	
	In particolare l’Associazione vuole:	
	- educare i giovani alla riscoperta dei valori umani e indirizzarli ad una	
	esperienza di vita caratterizzata da un concreto impegno sociale;	
	3	

	- coinvolgere i giovani nello svolgimento concreto di attività gratuite	
	attraverso esperienze di lavoro comunitario e con un a presenza attiva ed	
	educativa fra la gente;	
	- favorire l'avvicinamento delle nuove generazioni a esperienze di vita più	
	naturale con approcci all'agricoltura e all'allevamento di animali;	
	- favorire la socializzazione fra i ragazzi attraverso la promozione della	
	cultura contadina e rurale nonché attraverso l'insegnamento e lo sviluppo di	
	tecniche di formazione agro-pecuniarie;	
	- maturare negli Associati un impegno profondo e costante di carità a	
	sostegno dei poveri locali e dei poveri delle missioni nei Paesi Emergenti;	
	- preparare gli Associati a svolgere impegno concreto di lavoro gratuito ed in	
	particolare di presenza educativa fra la gente attraverso esperienze di lavoro	
	comunitario;	
	- svolgere attività di condivisione, di vita di comunità e di sensibilizzazione;	
	- sostenere quegli Associati e quei volontari del movimento solidaristico	
	denominato "Operazione Mato Grosso" che, spontaneamente e	
	gratuitamente, si recano a lavorare a favore delle popolazioni in stato di	
	necessità.	
	ART. 5 (Attività di interesse generale)	
	A. L'Associazione si propone il perseguimento delle proprie finalità attraverso lo	
	svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs.	
	117/2017 e delle quali, per ciascuna, si indica nel seguito la lettera di riferimento	
	dell'articolo sopracitato:	
	4	

	a. (i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale;	
	b. (n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e	
	successive modificazioni;	
	c. (u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o	
	erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiato o di	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;	
	d. (w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché	
	dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco.	
	B. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di	
	terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati.	
	ART. 6 (Attività concretamente effettuate, attività diverse e raccolta fondi)	
	A. L'associazione di propone di attuare le seguenti azioni e attività volte a mettere	
	in atto concretamente le attività di interesse generale di cui all'articolo	
	precedente:	
	- attività socio ricreative quali: mostre, convegni, manifestazioni culturali,	
	volte a pubblicizzare e descrivere le attività di interesse generale svolte	
	5	

	dall'Associazione stessa e dal movimento solidaristico “OPERAZIONE	
	MATO GROSSO” cui l'Associazione si ispira;	
	- interventi e presentazioni nelle scuole e negli oratori volte alla	
	sensibilizzazione dei giovani verso le finalità dell'Associazione e al	
	coinvolgimento dei giovani stessi nelle attività dell'Associazione;	
	- organizzazione di attività di lavoro gratuito e comunitario volte a realizzare	
	gli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione;	
	B. L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoria e nei limiti di	
	quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, ogni	
	attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come	
	previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017, quale a titolo esemplificativo:	
	- in via meramente strumentale raccolta e trasporto di farmaci, materiale	
	ausiliario, viveri, vestiario, attrezzature e macchinari da destinare gratuitamente	
	ad altri Enti e/o Associazioni che utilizzeranno quanto descritto per i loro	
	scopi;	
	- in via meramente strumentale raccolta di fondi tramite bancarelle di	
	oggetti nuovi e usati, vendita di manufatti prodotti dagli associati o ricevuti per	
	il tramite di piccole donazioni e/o offerte da privati.	
	- in via meramente strumentale prestazioni di manodopera degli addetti	
	ad aziende pubbliche (mediante la sottoscrizione di convenzioni con l'ente) e	
	private; raccolte di rottami di ferro, materiale cartaceo, stracci ed altri materiali	
	riciclabili e riutilizzabili; attività agricole e di giardinaggio, verniciature,	
	imbiancature e lavori di muratura vari, traslochi, sgomberi di locali,	
	6	

	abbattimenti e consegne di legna, attività di confezionamento bomboniere e	
	cesti natalizi.	
	C. L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, non prevalente e del	
	tutto marginale, attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Dlgs. 117/2017, da	
	destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni	
	altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento	
	delle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni necessarie a tali fini.	
	D. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore	
	di terzi tramite prestazioni fornite in modo prevalente dai propri associati in	
	modo personale, spontaneo e gratuito.	
	ART. 7 (Ambito di attuazione delle finalità)	
	A. L'associazione opera prevalentemente ma non in via esclusiva nel territorio della	
	regione Lombardia.	
	TITOLO III – Gli associati	
	ART. 8 (Attività degli associati e dei volontari, rapporti di lavoro)	
	A. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in	
	modo prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e	
	gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate	
	dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,	
	entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito	
	regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto	
	7	

	di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di	
	volontariato non può essere retribuita in alcun modo.	
	B. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare	
	funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta,	
	l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il	
	numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	ART. 9 (Ambito e uniformità del rapporto associativo)	
	A. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono	
	fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e	
	le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro	
	attuazione.	
	B. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di	
	recesso di cui all'art. 12 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti	
	e dei doveri a carico degli Associati.	
	C. Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle	
	attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di	
	intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché in regola con il	
	versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente	
	iscritti nel libro soci; in particolare ogni Associato maggiore di età ha diritto di	
	voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per	
	la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il	
	8	

	voto per delega. E' escluso il voto per posta.	
	D. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.	
	E. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare	
	domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione	
	sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo	
	socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà	
	presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda	
	che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda	
	dovrà essere specificato:	
	- nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;	
	- utenza telefonica;	
	- indirizzo di posta elettronica;	
	- allegare una copia di un documento in corso di validità;	
	- accettare le norme sulla privacy e firmarle.	
	In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad	
	accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad	
	osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o	
	dall'Assemblea.	
	ART. 10 (Diritti)	
	A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di	
	essere loro stessi eletti.	
	B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea	
	9	

	mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 3 (tre)	
	deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono	
	state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.	
	C. Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di	
	controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo	
	statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione;	
	D. Ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario	
	possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti	
	preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal	
	volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione	
	resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28	
	dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo	
	sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di	
	volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi	
	dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con	
	l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con	
	la qualità di volontario.	
	ART. 11 (Doveri)	
	A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo	
	personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti.	
	B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è	
	10	

	animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede	
	ed onestà.	
	C. I soci sono obbligati:	
	- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli	
	organi sociali;	
	- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita	
	dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non	
	rivalutabile e in nessun caso può essere restituita	
	ART. 12 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)	
	A. La qualità di Socio si perde:	
	- per decesso;	
	- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;	
	- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi	
	dell'associazione;	
	- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale,	
	trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.	
	B. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.	
	C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il	
	mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso.	
	È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai	
	doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello	
	dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi	
	dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver	
	11	

	ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non	
	condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del	
	contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi	
	l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.	
	D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del	
	Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un	
	Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono	
	mossi, consentendogli facoltà di replica.	
	E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da	
	qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per	
	designazione o delega.	
	F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un	
	associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote	
	annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	TITOLO IV – Gli Organi	
	ART. 13 (Indicazione degli Organi)	
	A. Gli Organi dell'Associazione sono:	
	i. l'Assemblea degli associati;	
	ii. il Consiglio Direttivo;	
	iii. il Presidente;	
	iv. Il Vice Presidente;	
	v. Il Segretario	
	vi. Il Tesoriere;	
	12	

	vii. Organo di Controllo.	
	B. Tutte le cariche sono gratuite.	
	C. E' assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche	
	associative ad eccezione dell'Organo di Controllo se previsto cui può essere	
	attribuito un compenso specifico.	
	CAPO I: L'Assemblea	
	ART. 14 (Composizione dell'Assemblea)	
	A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione. Hanno diritto di	
	intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro	
	dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non	
	abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio	
	ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega	
	scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona.	
	Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima	
	che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.	
	B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.	
	ART. 15 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)	
	A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.	
	B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le	
	volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero	
	di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La	
	convocazione è fatta mediante comunicazione e.mail o tramite lettera diretta a	
	ciascun socio, almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora	
	13	

	e degli argomenti all'ordine del giorno.	
	C. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni	
	vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.	
	D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero	
	l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e	
	opportunamente indicata nella convocazione.	
	E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di	
	preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per	
	delega tutti i soci.	
	F. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro	
	il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto,	
	nomina/revoca i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero	
	nonché se previsto, nomina/revoca il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	G. L'Assemblea ordinaria delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.	
	H. L'Assemblea ordinaria determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi	
	previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono	
	essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente	
	statuto.	
	I. L'Assemblea ordinaria approva l'ammontare dei compensi per le eventuali	
	prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare	
	funzionamento delle attività dell'ente.	
	14	

	J. L'Assemblea ordinaria prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.	
	K. L'Assemblea ordinaria ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi e di eleggere il Presidente.	
	L. L'Assemblea ordinaria delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.	
	M. L'Assemblea ordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.	
	N. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3 del suddetto testo.	
	O. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.	
	P. L'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.	
	ART. 16 (Validità dell'Assemblea)	
	A. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Trascorsa un'ora da quella indicata nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda	
	15	

	convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati	
	presenti in proprio o per delega.	
	ART. 17 (Votazione dell'Assemblea)	
	A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega	
	ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o	
	per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.	
	B. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla	
	maggioranza degli associati presenti o rappresentati.	
	C. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto	
	costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti	
	dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.	
	ART. 18 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)	
	A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale	
	redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.	
	B. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale	
	delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari sono	
	disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede	
	dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.	
	CAPO II: Il Consiglio Direttivo	
	ART. 19 (Funzioni e durata del Consiglio Direttivo)	
	A. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi	
	dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.	
	B. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea tra gli	
	16	

	Associati che ne determina il numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.	
	C. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle	
	deliberazioni consiliari, redige la bozza di bilancio da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea e definisce le quote annuali associative.	
	D. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'ammissione degli	
	aspiranti Associati una volta valutata la richiesta ricevuta secondo le modalità	
	previste dall'art. 8 del presente statuto.	
	E. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati	
	per gravi motivi.	
	F. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal	
	Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario – Tesoriere.	
	G. Il Consiglio Direttivo nomina o revoca al suo interno il Segretario – Tesoriere	
	ed il Vice Presidente dell'Associazione.	
	H. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del	
	mandato, ovvero in caso di vacanza della carica su proposta del Presidente	
	subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima	
	assemblea utile.	
	ART. 20 (Composizione e funzionamento)	
	A. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri, oltre al Presidente	
	dell'Associazione.	
	B. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.	
	C. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga	
	17	

	opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche tramite via	
	telematica o teleconferenza.	
	D. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno 10 giorni	
	prima di ciascuna riunione via email o tramite apposita comunicazione	
	recapitata a ciascun membre.	
	E. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quanto è presente la	
	maggioranza dei Consiglieri. Sono ammesse 2 (due) deleghe per persona. Le	
	deliberazioni sono valide con i voti della maggioranza; in caso di parità la	
	votazione è nulla.	
	F. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri,	
	l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In	
	particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato	
	di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	G. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato	
	motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla	
	carica.	
	H. Il Consiglio Direttivo è composto da:	
	i. Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri	
	componenti del Consiglio);	
	ii. Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);	
	iii. Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere (nominato dal Consiglio al	
	suo interno);	
	18	

	iv. Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).	
	La figura del Presidente e del Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da	
	differenti membri nominati secondo le modalità previste dal presente statuto.	
	ART. 21 (Presidente del Consiglio Direttivo)	
	A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è	
	nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del	
	Consiglio.	
	ART. 22 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)	
	A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.	
	B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo	
	ed il suo mandato è rinnovabile.	
	C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.	
	D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo.	
	E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o	
	determinate categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.	
	ART. 23 (Segretario)	
	A. Il Segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal	
	Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri	
	componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente.	
	B. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel	
	quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea	
	medesima.	
	19	

ART. 24 (Il Tesoriere)

A. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della

gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa con la firma congiunta del Presidente

la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e

qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è

definito dal Consiglio direttivo.

CAPO III: Il Presidente**ART. 25 (Elezione del Presidente)**

A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti in proprio.

ART. 26 (Durata)

A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

	C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per	
	l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.	
	ART. 27 (Rappresentanza legale e funzioni)	
	A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi	
	e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed	
	attua le delibere dell'Assemblea.	
	B. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto	
	all'interno del Consiglio Direttivo.	
	C. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di	
	competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla notifica nella prima riunione	
	utile.	
	D. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento	
	dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la	
	sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.	
	ART. 28 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti)	
	A. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30	
	DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo	
	anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo	
	stesso non può essere retribuito.	
	B. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	21	

	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile Nel	
	caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto	
	nell'apposito registro.	
	C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio	
	sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	D. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31	
	DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel	
	caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i	
	soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori	
	contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre	
	membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei	
	conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere	
	22	

	rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla	
	l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle	
	scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle	
	risultanze delle scritture contabili.	
	TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione	
	ART. 29 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)	
	A. Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento	
	l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile costituito da	
	liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o	
	diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti	
	pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del	
	bilancio..	
	B. Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale	
	dell'Associazione.	
	C. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili	
	unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:	
	- quote associative;	
	- contributi di privati;	
	- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno	
	di specifiche e documentate attività o progetti;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	23	

	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs.	
	117/2017.	
	D. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di	
	attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	E. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS - ODV a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	ART. 30 (I beni)	
	A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale,	
	o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo	
	svolgimento delle sue attività.	
	ART. 31 (Quote o contributi annuali)	
	A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	ART. 32 (Erogazioni, donazioni, lasciti)	
	A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio	
	Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità	
	statutarie dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli	
	Associati nella prima convocazione successiva.	
	24	

	B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio	
	Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità	
	statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli	
	Associati nella prima convocazione successiva	
	ART. 33 (Proventi derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse)	
	A. I proventi e gli oneri derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse,	
	del tutto strumentali e sussidiarie all'attività istituzionale, sono inseriti in	
	apposita sezione del Rendiconto dell'Associazione.	
	B. L'Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere	
	comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ovvero	
	destinate alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione.	
	ART. 31 (Scioglimento e devoluzione dei beni)	
	A. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere	
	deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto	
	favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	B. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, ove ritenuto necessario,	
	provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di	
	liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.	
	C. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio	
	affidente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma	
	1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo \settore o in mancanza, alla	
	25	

	Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data	
	di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto	
	ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto	
	legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso	
	positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in	
	assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
	TITOLO VI – Bilancio	
	ART. 35 (Bilancio)	
	A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo predisposta dal	
	Tesoriere, di cui all'art. 13 del Dlgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli	
	Associati per la relativa approvazione.	
	B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017,	
	evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.	
	C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente	
	con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso	
	tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza	
	dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.	
	D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto	
	giorni precedenti l'assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e	
	di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.	
	E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio	
	di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la	
	discussione e l'approvazione.	
	26	

	F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste	
	dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017.	
	ART. 36 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)	
	A. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	B. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel	
	caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	TITOLO VII – La Responsabilità	
	ART. 37 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)	
	A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di	
	volontariato sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civili verso i	
	terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.	
	B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza	
	delle convenzioni stipulate.	
	C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i	
	danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale	
	dell'Associazione stessa.	
	D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato	
	27	

	della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente,	
	dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.	
	TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni	
	ART. 38 (Rapporto con terzi)	
	A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre	
	a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono	
	scopi e finalità.	
	ART. 36 (Regolamenti interni)	
	A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali	
	l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio	
	Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.	
	TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali	
	Art. 37 (Clausola compromissoria)	
	B. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle	
	riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di	
	essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di	
	associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri	
	amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti	
	contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal	
	Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno <i>ex bono et aequo</i> ,	
	senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.	
	28	

ART. 38 (Disposizioni finali)

A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente

Il Segretario


(Bramati Giorgio)


(Romagnoli Chiara)